
Il problema dei crediti di valuta, dei crediti di valore e degli interessi monetari, all'avvento dell'Euro

1. – Il recente ingresso del nostro paese nel sistema monetario europeo con le conseguenze, molto a breve, della sostituzione della nostra vecchia «lira»⁽¹⁾ con la moneta unica, nominata Euro, pone in una luce completamente nuova i problemi sin qui trattati delle obbligazioni pecuniarie con riguardo ai tassi d'interesse e all'inflazione monetaria.

Esso induce una radicale revisione di molte idee sin qui correnti, come quella anche attualmente imperante della distinzione tra crediti di valuta e crediti di valore e d'interessi compensativi, a fianco di quelli corrispettivi e moratori.

L'avvento dell'Euro conduce a vedere in termini totalmente diversi da quelli in essere il problema del danno moratorio della nostra moneta, specie con riguardo alle altre divise dei paesi facenti parte del sistema monetario europeo e così fa venir meno il differenziale di cambio e dei rispettivi interessi, come danno di mora.

L'autore di queste righe, sin dal lontano 1980⁽²⁾ attraverso una lunga serie di scritti, pubblicati periodicamente sulle riviste giuridiche, è autore della opinione, rimasta sin qui isolata, che la categoria dei crediti di valore non è fondata sul piano dogmatico e non ha alcuna giustificazione in quello economico.

Da «Rivista di Diritto Civile» 1999, II, p. 469 e ss.

(1) I paesi aderenti al Trattato di Maastrich sono oltre al nostro paese, la Germania, la Francia, il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo, la Spagna, il Portogallo, la Finlandia, l'Austria e l'Irlanda.

(2) G. VALCAVI, *Rivalutazione monetaria o interessi di mercato*, in *Foro it.*, 1980, I, c. 118.

Essa si riduce in definitiva ad un normale credito di valuta, che comprende ogni obbligazione che è espressa e deve estinguersi in danaro, come tale fungibile e versatile ad ogni impiego.

Il mezzo attraverso il quale la prestazione di una quantità di moneta viene adeguata nel tempo, secondo gli economisti, è l'interesse monetario, che copre la minore utilità di una prestazione di denaro differita nel tempo rispetto alla medesima a pronti, per la nostra preferenza nei confronti di una prestazione immediata rispetto alla stessa che fosse differita (*utilitas temporis, time preference*)⁽³⁾.

L'interesse monetario si articola in una serie composita, quali sono gli interessi legali, quelli convenzionali, gli interessi corrispettivi e moratori, a tacere della marginale ipotesi d'interessi compensativi⁽⁴⁾.

I tassi d'interesse e il loro ammontare, è altrettanto noto, sono parimenti diversi, com'è quello legale, di sconto, di mercato, sui risparmi e sui prestiti (tra questi ultimi il tasso lombard, il *primerate*, il *top-rate* e così via).

Il tasso legale è quello fissato dalla legge (art. 1284, co. 1° c.c.) nei rapporti di diritto privato, ed è posto a carico presuntivamente del debitore verso il creditore.

Il tasso di mercato è il costo o il rendimento normale del denaro che è quello abitualmente stabilito dal mercato, attraverso i suoi intermediari e i loro strumenti e corrisponde all'*id quod interest* secondo il *quod plerumque accidit* degli antichi romani (c.d. tasso di mercato).

Esso non è determinato dalla legge ma dal mercato, sulla base dei diversi volumi e fattori che condizionano la domanda e l'offerta e così, tra l'altro, l'esservi maggiore o minore liquidità e il tasso d'inflazione monetaria.

In un mercato caratterizzato da un'elevata liquidità, l'interesse di mercato sarà ovviamente minore quanto maggiore è la quantità di denaro che i risparmiatori offrono agli investitori.

(3) BOHM-BAWERK, *The positive theory of capital*, London, 1891, p. 249 ss.; I. FISHER, *La teoria dell'interesse determinata dalla impazienza di spendere il reddito e dalla opportunità di investirlo*, in *Opere*, Torino, 1974, p. 799 ss., p. 814 ss., p. 836 ss., p. 854 ss.

(4) G. VALCAVI, *Il problema degli interessi monetari nel risarcimento del danno*, in *Resp. civ. prev.*, 1987, I, p. 3 ss.

All'opposto, in quello caratterizzato da scarsa liquidità, come accade nelle fasi di recessione, l'interesse sarà maggiore, perché la domanda degli investitori è superiore alla offerta dei risparmiatori. Analogamente l'interesse sarà più elevato normalmente nei periodi di accentuata inflazione e della conseguente propensione degli operatori a domandare maggiori prestiti di moneta, da convertire in beni reali, cercando di mettere il risparmio al riparo della erosione inflazionistica.

A seconda del fatto che il tasso legale sia inferiore a quello di mercato o al tasso di inflazione, si pone il problema dei rispettivi differenziali.

La copertura di codesto differenziale, nel caso della mora, rientra nel «maggiore danno da mora» previsto e disciplinato dal legislatore con l'art. 1284 c.c.

Un discorso a sé che merita approfondimento è quello dei rapporti tra tasso di svalutazione della moneta e interesse di mercato, su cui indugeremo oltre.

Occorre ora dire che il tasso legale di interesse, per oltre ottanta anni, dal 1905 sino al 1990 venne fissato dal nostro ordinamento nella misura del 5% e questa fu motivata dal fatto che l'antico legislatore la ebbe a giustificare con il fatto che essa corrispondeva al tasso di interessi sui crediti, praticato per 150 anni, dall'epoca napoleonica in poi, sulle principali piazze finanziarie europee ⁽⁵⁾.

Successivamente dalla fine del 1990 a quella del 1996 esso fu elevato al 10% ⁽⁶⁾, per poi ritornare al 5%, dall'inizio del 1997 alla fine del 1998 ⁽⁷⁾.

A partire dal 1° gennaio 1999 esso fu ridotto al 2,50% annuo.

2. – Il secolo in cui ci siamo trovati a vivere ha avuto al suo epicentro le conseguenze economiche e giuridiche, che sono derivate alla

(5) La relazione ministeriale al codice civile ebbe a motivare il mantenimento del saggio legale al 5% col fatto che esso corrispondeva al tasso ufficiale di sconto fermo a quella misura dal 1905. Sul saggio legale si era svolta un'ampia discussione al Consiglio di Stato francese sugli art. 1153 e 1907 del codice napoleonico nelle sedute dell'11 brumaio e 7 piovoso dell'anno XII°. Sul codice 1865, la Relazione Pisanelli al Senato sul libro III.

(6) V. art. 11, 26 novembre 1990, n. 353.

(7) V. art. 185.1, 23 dicembre 1996, n. 662.

nostra moneta dalla inflazione, che è stata ora strisciante, ora galoppante, fino a trasmodare nella iperinflazione⁽⁸⁾.

Possiamo distinguere due diversi tipi di fenomeni inflazionistici.

Il primo è stato quello caratterizzato dalla caduta del potere di acquisto della moneta, quale si ebbe negli anni trenta⁽⁹⁾, e durante l'ultima guerra mondiale⁽¹⁰⁾, contro bilanciato da un rialzo notevole degli interessi di mercato che nel medio periodo finì per andare a pareggiare i tassi inflazionistici.

Il secondo è stato invece quello verificatosi da noi nel periodo dal 1979 al 1983, allorché si è avuto l'insolito accoppiarsi di una elevata inflazione ad oltre il 17% e di una rilevante liquidità per la propensione degli operatori a non investire in beni reali ed a conservare i loro averi in forma liquida, malgrado la perdita inflazionistica (*stag flazione, slump flazione*), che si è tradotta in tassi di interesse sui risparmi bancari, al di sotto del tasso di inflazione, al 10%⁽¹¹⁾.

In quest'ultimo periodo in definitiva i tassi di svalutazione si sono mantenuti al di sopra degli interessi di mercato, che non hanno recuperato la perdita, per il permanere della liquidità.

Successivamente negli anni che vanno dal 1986 al 1992 la inflazione si è stabilizzata a livelli tra il 5% e il 6%.

In questi anni, anche a causa del crescente indebitamento dello Stato con le sue emissioni di titoli pubblici, i tassi di interesse sui risparmi bancari si sono mantenuti notevolmente al di sopra di quelli dell'inflazione.

Infatti nel periodo 1986-1992, con un tasso ufficiale di sconto mantenutosi intorno al 13%, i tassi sui depositi bancari sono oscillati tra il 9,5% e il 7,5%, quelli sui Buoni ordinari del Tesoro a 12 mesi tra il 13% e il 14%, quelli sugli impieghi tra il 15% e il 12%

(8) Tra gli altri, TREVITHICK, *Inflazione*, Milano, 1979, pp. 17-23; RUOZI, *Inflazione, risparmio e aziende di credito*, Milano, 1973 p. 439 ss.; KEYNES, *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse della moneta*, Torino, 1978, p. 477 ss. Vedi altresì G. VALCAVI, *La stima del danno nel tempo con riguardo all'inflazione, alla variazione dei prezzi e all'interesse monetario*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, p. 332 ss.

(9) Negli anni tra il 1936 e il 1940 la inflazione crebbe dell'80%.

(10) Il potere di acquisto della lira durante l'ultima guerra dal 1941 al 1945 scese dall'indice 1038 a 44,80.

(11) V., sul così detto effetto di Harrod, in RUOZI, *op. cit.*, p. 538 ss.; vedi G. VALCAVI, *La stima del danno nel tempo con riguardo all'inflazione, alla variazione dei patti e all'interesse monetario*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, p. 332 ss.

a fronte di una inflazione in quegli anni attestata, come si è detto, tra il 5% e il 6%.

Negli ultimi tre anni 1996-1998 a fronte di una inflazione caduta dal 3,9% all'1,5%, i tassi di interesse sono parimenti rimasti molto al di sopra di essa pur essendo il tasso ufficiale di sconto sceso dall'8% da ultimo al 3%, i rendimenti sui B.O.T. a 12 mesi dal 7% al 3,20%, i tassi primari sugli impieghi bancari sono scesi dal 10,5% al 7,5%.

Il discorso che precede conduce ad individuare nell'interesse normale di mercato l'unico elemento certo sul piano economico, per la relativa inadeguatezza di tutti gli altri tassi, a cui ancorare il danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie, il cui concetto non deve essere ridotto alla limitata categoria di quelle liquide dall'origine ma va estesa anche a quelle che devono essere liquidate da un giudice.

Tale è, come diremo, l'obbligazione di risarcimento del danno, che non può essere snaturata col classificarla come un credito di valore, il cui concetto – come diremo – non ha alcun fondamento dogmatico.

Per obbligazione pecuniaria si devono intendere tutte le obbligazioni che hanno per oggetto danaro, siano esse liquide dall'origine o lo divengano a seguito di una decisione.

L'unico danno da mora ipotizzabile per una qualsivoglia obbligazione pecuniaria, non importa se liquida o illiquida, è che abbia comunque per oggetto del danaro, il quale è regolato dal principio del proprio valore nominale, è il lucro cessante⁽¹²⁾.

Il lucro cessante di una obbligazione pecuniaria corrisponde all'interesse monetario che compensa, secondo criteri di normalità, il minor valore di una prestazione di danaro differita nel tempo rispetto ad una a pronti, come abbiamo scritto in precedenza.

Le obbligazioni pecuniarie sono disciplinate in ogni ordinamento da una consolidata e secolare disciplina, che prevede il risarcimento del danno da mora.

Sia la nostra legge sia quelle di altri paesi dispongono, oltre all'interesse legale il «risarcimento del maggior danno da mora» (art. 1224, comma 2° c.c.).

(12) G. VALCAVI, *L'indennizzo del mero lucro cessante come criterio generale del danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Foro it.*, 1990, I, c. 2220.

Negli anni che vanno dalla fine '70 ai primi '80, in cui il tasso di inflazione superava l'interesse monetario, una lontana decisione, rimasta isolata, assunse il danno da inflazione, come danno emergente dell'obbligazione di moneta ⁽¹³⁾.

Codesta tesi era tuttavia profondamente erronea perché essa violava il principio nominalistico, codificato dall'art. 1277 c.c., della moneta, mentre il lucro cessante è l'unico compatibile con essa.

Solo l'indennizzo del lucro cessante oltre a corrispondere a principi generali di carattere economico (come si è visto in precedenza), è stato suffragato dalla evoluzione dei tassi di interesse, assai al di sopra dell'inflazione.

Esso è il criterio guida adottato dalle esemplari e puntuali decisioni 4 luglio 1979, n. 3776 delle nostre Sezioni unite civili ⁽¹⁴⁾ e successivamente ribadito sempre dalle Sezioni unite della Suprema Corte, 5 luglio 1986, n. 8368 ⁽¹⁵⁾.

Esse hanno correttamente escluso che il danno da mora andasse identificato nel fenomeno inflattivo, quanto invece «nel presumibile guadagno monetario, che ogni uomo economico trae dal sistematico e ripetitivo modo di impiego del danaro tipico della sua categoria economica», e in particolare dei risparmiatori.

Anche laddove il maggior danno da mora fosse considerato sotto il profilo del danno emergente la nostra giurisprudenza lo ha correttamente individuato, data la sua rimpiazzabilità e la sua versatilità ad ogni impiego, nel costo di sostituzione della prestazione mancata e cioè nei prestiti bancari.

Ciò costituisce una corretta applicazione dell'onere di evitare il maggior danno con un comportamento solerte a sensi dell'art. 1227, comma 2° c.c. ⁽¹⁶⁾.

(13) Cass., 30 novembre 1978, n. 5678, in *Foro it.*, 1979, I, c. 15 ss.

(14) Cass., Sez. un., 4 luglio 1979, n. 3776, in *Foro it.*, 1980 I, c. 118.

(15) Vedi G. VALCAVI, *Le sezioni unite precisano i criteri da applicare nelle obbligazioni pecuniarie per il risarcimento dei danni da svalutazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, p. 195.

(16) R. PARDOLESI, *Interessi moratori e maggior danno da svalutazione: appunti di analisi economica del diritto*, in *Foro it.*, 1979, I, c. 2622; A. AMATUCCI, *Certezza acquisita e dubbi residui in materia di incidenza della svalutazione monetaria sulla responsabilità del debitore*, in *Foro it.*, 1978, I, c.; 337. Le due decisioni, della Suprema Corte a Sezioni Unite, indicate in precedenza, differiscono tra loro per la maggiore o minore ampiezza dei criteri presuntivi che possono essere adottati a prova. In questo medesimo

La evoluzione comparativa dei tassi di interesse e della inflazione quale è stata descritta in precedenza, ha confermato con la inopugnabilità dei fatti accaduti, le opinioni sopra sostenute, che coincidevano con le conclusioni degli economisti.

Il maggior danno da mora di cui all'art. 1224, comma 2° c.c. si identificherà in definitiva quanto meno nel differenziale tra l'interesse legale e il maggiore interesse bancario per i risparmi o come costo dei prestiti da sopportare dall'imprenditore.

Esso assorbe e compensa anche il danno inflattivo, perché l'interesse bancario come diceva il famoso economista Wicksell⁽¹⁷⁾ è il supremo regolatore dei prezzi delle merci, in un mercato qualsiasi.

Queste idee sono state fatte proprie negli ultimi anni, con acume, dal nostro legislatore attraverso la nuova formulazione dell'art. 1284, co. 1° c.c. a proposito del saggio legale di interesse (che è il minimo) laddove lo ha fatto dipendere da un provvedimento del Ministro del Tesoro che di anno in anno lo stabilisce «sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno»⁽¹⁸⁾.

Esso lascia tuttavia da indennizzarsi il maggior danno da mora che il creditore possa dimostrare anche con argomenti presuntivi con l'unico limite di non violare la proibizione dell'interesse usura-

senso dal lontano 1980 ad oggi l'autore di queste righe, si è parimenti mosso attraverso una lunga serie di scritti sulle principali riviste che hanno annotato le varie decisioni intervenute. V. G. VALCAVI, *Inflazione monetaria o interessi di mercato?* in *Foro it.*, 1980, I, c. 118. *La stima del danno nel tempo, con riguardo all'inflazione, alla variazione dei prezzi e all'interesse monetario*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, p. 332 ss.; *Ancora sul risarcimento del maggior danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie: interessi di mercato o rivalutazione monetaria*, in *Foro it.*, 1986, I, c. 15540 ss.; *L'indennizzo del mero lucro cessante come criterio generale del danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Foro it.*, 1990, I, c. 2220 ss.; *Sulle conseguenze dell'aumento del tasso legale di interesse*, in *Foro it.*, 1991, I, c. 873 ss.; ora raccolti in *L'espressione monetaria nella responsabilità civile*, con prefazione di A. Trabucchi, Padova, 1994, p. 41 ss., p. 53 ss., p. 91 ss., p. 111 ss., p. 121 ss. Nello stesso senso si ricordano gli scritti puntuali e perspicaci di R. Pardolesi e di A. Amatucci che sono stati tra i primi sostenitori di questo ordine di idee.

(17) WICKSELL, *Interesse monetario e prezzi dei beni*, Torino, 1977, p. 370 ss.

(18) La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha modificato la formula dell'art. 1284, co. 1° c.c. oltre a ridurre il tasso dal 10% al 5%.

rio stabilito dalla 17 marzo 1996, n. 108 che lo ha stabilito nel 50% al di sopra dei tassi di mercato rilevati periodicamente.

Ci si è in passato occupati del danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera, in cui l'art. 1278 c.c. consente al debitore il pagamento in moneta nazionale al corso di cambio della scadenza; in quella occasione si individuò il danno da mora nel caso di scelta della moneta nazionale in ribasso rispetto alla straniera, nel differenziale di cambio con quest'ultima e degli interessi monetari (19).

A seguito dell'entrata in vigore «dell'Euro» nel nostro paese, il suo tasso legale del 2,5% varrà ovviamente anche per le obbligazioni che hanno per oggetto la nuova moneta e la duttilità del nuovo testo dell'art. 1284, co. 1° c.c. ne consente un costante aggiornamento anche nel futuro.

Ad esso peraltro si applicherà l'art. 1224, comma 2° c.c. che stabilisce la risarcibilità, «del maggior danno da mora» e il divieto dei tassi usurari, sanciti dal legislatore con la legge 7 marzo 1996, n. 108, che nel nostro paese è pertanto norma di ordine pubblico.

Ovviamente resterà intangibile il principio di fondo della libertà delle parti di determinare i tassi convenzionali di interesse anche della nuova moneta, come resterà la classificazione dei tassi in corrispettivi moratori e corrispettivi, sui risparmi e sui prestiti.

A titolo informativo si aggiungerà che alla fine del 1998 il tasso ottenibile dai clienti da parte di banche primarie sui mercati internazionali evidenziava una grande convergenza di quelli della lira con le altre divise del sistema europeo perché l'Ecu era al 2,80%, la lira al 2,91%, il marco e il franco francese al 2,80%, quello belga

(19) In precedenza era corrente l'opinione che si dovesse assumere nelle obbligazioni in moneta straniera, il corso di cambio al pagamento invece che alla scadenza: Cass., 16 marzo 1987, n. 2691, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1210; CAMPEIS-DE PAOLI, *La responsabilità civile dello straniero*, Milano, 1982, p. 421 ss. L'ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, nel *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1959, p. 441 ss., p. 457 ss., p. 508 ss., invece propendeva per una rivalutazione del danno oltre agli interessi legali, nel caso in cui il debitore scegliesse di pagare nella nostra moneta a sensi dell'art. 1278 c.c. In questo senso G. VALCAVI, *Il corso di cambio ed il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, II, p. 251 s.; *Le obbligazioni in divisa straniera, il corso di cambio ed il maggior danno da mora*, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1210; *In materia di liquidazione del danno subito dallo straniero*, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1619; *Il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera, nella attuale disciplina di liberalizzazione valutaria*, in questa *Rivista*, 1992, II, p. 861 ss., ed ora in *L'espressione monetaria*, cit., p. 131 ss., p. 151 ss., p. 159 ss., p. 165 ss., p. 183 ss.

al 2,88%, la pesetas al 2,91% e cioè ad un dipresso erano sostanzialmente equivalenti ⁽²⁰⁾.

Il tasso di sconto delle monete dei paesi facenti parti di codesto sistema variava intorno al 3%.

Quanto al tasso di interessi della nuova moneta «Euro», quello praticato per calcolare lo sconto delle cambiali, praticato dalle principali banche internazionali oscillava tra il 2,75% e il 3,25% e un dipresso erano sia il tasso Lombard, sui titoli costituibili in pegno alla banca dai clienti, sia il tasso primario per i prestiti ai migliori clienti (*prime rate*).

Sempre alla stessa data il tasso interbancario in Euro (Euribor) oscillava tra il 3,22% e il 3,05% e quello praticato dalle banche londinesi (Libor) oscillava tra il 3,20% e il 3,084% ⁽²¹⁾.

Ovviamente il differenziale sia di cambio sia di interesse tra la nostra moneta e quella degli altri paesi appartenenti al sistema europeo è destinato a perdere qualsiasi valore, mentre permarrà la risarcibilità del differenziale tra l'Euro e le monete dei paesi al di fuori del nostro sistema, quali ad es. il dollaro, la sterlina, lo yen, il franco svizzero e le divise nazionali dei singoli paesi.

L'Euro – mentre stiamo scrivendo – a distanza di un mese dalla sua introduzione ha perso punti sul mercato dei cambi rispetto alla quotazione del dollaro, per le diverse aspettative di crescita economica e il diverso interesse monetario.

Qui peraltro acquisteranno sempre più rilievo le norme delle convenzioni internazionali.

3. – Abbiamo scritto sopra che quella che è destinata ad un radicale ripensamento e a non avere altro seguito nel nostro paese è la categoria dei c.d. crediti di valore oltre a quella dei c.d. interessi compensativi.

Occorre cominciare a dire che la distinzione tra crediti di valuta e crediti di valore non è giustificata da alcuna norma legislativa ed è di esclusiva fonte giurisprudenziale.

Per credito di valuta si intendono correntemente le sole obbliga-

(20) Vedi dati da *Il Sole 24 Ore* del 5 gennaio 1999.

(21) Il tasso dell'Euribor ad una settimana era quotato 3,294 e quello ad un anno 3,259, il tasso del Libor da 3,25 a 3,19: sempre da *Il Sole 24 Ore* del 5 gennaio 1999.

zioni pecuniarie che siano liquide dall'origine mentre il termine «credito di valore» viene abitualmente riferito a quelle, altre obbligazioni che hanno bisogno della liquidazione del giudice, come è ad esempio quella del risarcimento del danno ⁽²²⁾.

Ho già scritto altrove che il concetto di credito di valore è di per sé arbitrario, perché con esso si vuol indicare un credito pecuniario in una moneta immaginaria, che non sarebbe retta dal principio del valore nominale ed avrebbe all'opposto uno stabile potere di acquisto nel tempo.

Più precisamente si tratta di un credito in una moneta immaginaria di cui si considera fermo il potere di acquisto, con l'aggiustare il metro monetario secondo i numeri indici del suo potere d'acquisto per le famiglie degli operai e degli impiegati, nel tempo considerato ⁽²³⁾.

Il principale sostenitore di questa categoria ⁽²⁴⁾ distingue la *aestimatio* o stima del bene al tempo del verificarsi del danno dalla *taxatio* o stima aggiornata al pagamento, ricalcolata sulla base dei numeri indici di perdita del potere di acquisto della moneta, come se essa avesse conservato quello originario e così distingue la *mensura* dal *mensuratum*.

Il concetto in sé del credito di valore fece la sua prima comparsa, per un breve periodo del 1923, nella Germania dell'epoca che attraversò una fase economica di fuga dal marco e a cui i giuristi tedeschi dell'epoca cercarono di porre un rimedio equitativo col fissare il valore nel tempo di una prestazione non pecuniaria con le giustificazioni teoriche «della conservazione della base della pre-

(22) T. ASCARELLI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, nel *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, 1979, Bologna *sub* art. 1277, p. 94 ss., pp. 173-180 ss., p. 241 ss., p. 41 ss. Non si riesce a cogliere la ragione perché il concetto di obbligazione pecuniaria venga limitato a quelle liquide dall'origine, mentre quelle da liquidarsi in moneta siano ritenute costi di valore.

(23) ASCARELLI, *op. cit.*, p. 444.

(24) ASCARELLI, *op. cit.*, p. 173, p. 180, p. 241 ss. La predetta costruzione che è basata *sull'aestimatio* al verificarsi del danno e la *taxatio* alla decisione si riallaccia a quei tentativi di storici dell'economia che come il Wiebe, ricorrevano ad un metro non monetario (come l'oro e l'argento) per comparare valori monetari, prezzi e salari di tempi e luoghi diversi. L'artificiosità di codesto metodo è stata dimostrata da L. EINAUDI, *Teoria della moneta immaginaria da Carlo Magno alla Rivoluzione francese*, in *Riv. storia econ.*, 1936.

stazione negoziale» «della presupposizione», «della buona fede», così sottraendo l'indennizzo al principio del valore nominale ⁽²⁵⁾.

La fragilità estrema di codesta distinzione e del tentativo di darle dignità teorica si manifestò di lì a poco con l'estendere la rivalutazione agli stessi crediti peculiari liquidi dall'origine e fu superata dalla successiva fase di stabilizzazione economica ⁽²⁶⁾.

Tale categoria fu importata nel nostro paese, alla fine dell'ultima guerra mondiale dal lontano Brasile dal compianto Ascarelli che conobbe l'iperinflazione di quel paese, che per altro si ripete anche in tempi a noi vicini ⁽²⁷⁾.

Egli ha tenuto a precisare che il credito di valore non equivaleva al credito indicizzato, pure non previsto da alcuna norma legislativa, perché l'aggiustamento del metro monetario doveva effettuarsi, sia nel caso di aumento o di diminuzione del potere di acquisto della moneta.

Questo concetto o categoria del credito di valore, come del resto quello degli interessi compensativi sono stati da noi tenacemente contrastati, in una lunga serie di scritti ⁽²⁸⁾.

Si è in particolare criticato il carattere totalmente astratto del concetto della categoria del credito di valore e la sua incompatibilità con principi fondamentali, quali quelli concernenti la mora.

Infatti la rivalutazione monetaria di un danno viene concessa al creditore, perfino nel caso in cui egli versi in mora, come quello in cui abbia rifiutato la offerta reale dal danneggiante di una somma che si riveli adeguata a posteriori ⁽²⁹⁾.

(25) In questo senso le opinioni di OERTMANN-RABEL-KRUCKMANN-NIPPERDEY citati da G. SCADUTO, in *I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario*, Milano, 1924, p. 147; nella giurisprudenza: Corte Suprema del Reich, 21 settembre 1920, in G.L. HOLTFRERICH, *L'inflazione tedesca 1914-1923*, Bari, 1989, p. 301 ss.

(26) Corte Suprema del Reich, 28 novembre 1923, in G.L. HOLTFRERICH, *op. ult. cit.*, p. 318.

(27) Le transazioni in merci e danari in Brasile, anche in epoca recente, sono avvenuti in obbligazioni del tesoro nazionale, indicizzate al costo della vita.

(28) V. G. VALCAVI, *Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse*, in *Foro it.*, 1981, I, c. 2112; *Indennizzo e lucro del creditore nella stima del danno*, in *Quadrimestre*, 1986, p. 681 ss.; *Sul risarcimento del danno da illecito o da inadempimento e di quello per il ritardo con cui è prestato l'indennizzo*, in *Giur. it.*, 1991, I, c. 1227 ss., ed ora in *L'espressione monetaria*, cit., p. 191 ss., p. 249 ss., p. 279 ss.

(29) G. VALCAVI, *L'espressione monetaria nella responsabilità civile ed altri saggi*, Padova, 1994, p. 53 ss., p. 91 ss., p. 279 ss., p. 321 ss., p. 341 ss., p. 349 ss.

Queste critiche sono state accolte, sia pur a distanza di tempo, della importante pronuncia della Suprema Corte 20 giugno 1990, n. 6209, nel punto in cui ha riconosciuto *funditus* che «nessuno vuol negare l'origine empirica e casistica della categoria del debito di valore, che sebbene osteggiata dal punto di vista concettuale, continua a dimostrare una notevole capacità espansiva, legittimandosi sul piano della effettività giurisprudenziale (sic!)»⁽³⁰⁾.

E quanto riconoscere che la categoria del credito di valore non ha alcun fondamento dogmatico ed ha solo carattere di accorgimento empirico ed equitativo.

In altra parte della motivazione di tale pronuncia, si è affermato che «la rivalutazione monetaria rappresenta soltanto l'attualizzazione del debito di valore... così che il danaro rilevi solo come espressione del potere di acquisto e non come oggetto della prestazione (sic!)».

L'adozione della rivalutazione per attualizzare il danno è profondamente errata perché essa confonde due problemi diversi, quale quello della quantificazione della entità del danno e quello del tempo di riferimento della stima.

Essa sposta il tempo di riferimento dal suo verificarsi al *tempus rei iudicandae*, malgrado che la stessa pronuncia del Supremo Collegio, sopra indicata abbia in altra parte perentoriamente affermato che «il danno da inadempienza va liquidato con riferimento al momento in cui esso si verifica e non a quello della liquidazione»⁽³¹⁾.

Codesto metodo appare altresì erroneo perché non assume neppure i prezzi effettivi dei beni correnti al momento della decisione o del pagamento ma solo la comparazione degli indici statistici astratti dei prezzi (così detto valore della moneta).

Trattasi di una soluzione – come ebbi a scrivere altrove – solo al rialzo dei prezzi, alla decisione che preserva anche dalla caduta di quello del singolo bene non prestato o distrutto o sottratto⁽³²⁾.

Il punto nodale della crisi del carattere equitativo di codesto metodo è laddove i suoi sostenitori aggiungono alla rivalutazione o al capitale rivalutato, anche gli interessi legali, come se si

(30) In *Riv. dir. civ.*, 1991, II, p. 67 ss.

(31) Cass., 18 luglio 1989, n. 3352, in *Foro it.*, 1990, I, c. 933 ss.

(32) G. VALCAVI, *Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi d'interesse*, in *Foro it.*, 1981, I, c. 2112.

fosse in presenza di un debito nella comune moneta retta dal principio nominalistico.

A questo riguardo la sopra indicata illuminante sentenza della Corte Suprema ha aggiunto che dovendosi aggiungere al danno da illecito o da inadempienza, da stimarsi con riguardo al tempo del suo verificarsi, anche quello da ritardo «per la perdita di quella *utilitas* che il creditore avrebbe tratto dalla somma originariamente dovuta al posto del bene perduto, più strettamente legato al concetto di mora» quest'ultima dovrebbe essere risarcita in misura corrispondente agli interessi legali.

In tale modo la decisione ha contraddittoriamente finito per identificare il credito di valore con quello di valuta quale è quello costituito «dalla somma originariamente dovuta al posto del bene perduto».

Il concetto di interesse compensativo è stato esteso erroneamente dalla marginale ipotesi dell'art. 1499 c.c. ad ogni credito che abbia bisogno della liquidazione del giudice e si è finito per procurare al danneggiato, contro ogni equità, un lucro spropositato, invece che il mero indennizzo⁽³³⁾.

Chi scrive ha osservato che codesta somma di rivalutazione e interessi costituiva una ingiusta duplicazione del risarcimento del danno da mora sia pure sotto forme diverse, per il medesimo periodo di tempo in cui la prestazione del risarcimento monetario è differita nel tempo⁽³⁴⁾.

Non è chi non veda infatti che gli interessi legali hanno la funzione di attualizzare nel tempo tutti i valori calcolati nella moneta e se gli interessi legali sono inadeguati rispetto a quelli normali essi vanno integrati con l'indennizzo del maggior danno previsto dall'art. 1224, comma 2° c.c. e cioè col differenziale rispetto al nor-

(33) G. VALCAVI, *Indennizzo e lucro del creditore nella stima del danno*, in *Quadrimestre*, 1986, p. 681 ss.

(34) G. VALCAVI, *Il problema degli interessi monetari nel risarcimento del danno*, in *Resp. civ.*, 1987, I, p. 3; *In tema di indennizzo e lucro del creditore: a proposito di interessi e rivalutazione monetaria*, in *Foro it.*, 1988, I, c. 2318 ss.; *A proposito del lucro del creditore nel risarcimento del danno in genere*, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1988; *Sul carattere moratorio degli interessi nel risarcimento del danno*, in *Resp. civ.*, 1990, II, p. 97 ss. ed infine *Risarcimento del danno, interessi e rivalutazione*, in *Il danno*, 1996, p. 3, p. 4, p. 5 ss., ed ora in *L'espressione monetaria*, cit., p. 321 ss., p. 341 ss., p. 349 ss.

male interesse di mercato e non aggiungendoli ad un diverso e maggiore potere di acquisto.

La giurisprudenza dominante, con una lunga serie di pronunce, nel periodo che va sino al 1994 ha finito per calcolare all'opposto gli interessi legali denominati compensativi sul capitale rivalutato da ultimo.

Lo sproposito di codesto lucro è stato avvertito dalla Suprema Corte con la sua pronuncia 9 settembre 1994, n. 7943⁽³⁵⁾ che l'ha corretta, affermando che gli interessi dovevano essere fatti decorre solo dalla pronuncia giudiziaria, con che prima di essa il creditore dovrebbe accontentarsi della sola rivalutazione.

E poiché nel frattempo quest'ultima era scesa al 5% o 6% e gli interessi legali erano saliti *ex lege* al 10% codesta soluzione non poteva che rivelarsi inadeguata a risarcire il danno da mora.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712⁽³⁶⁾ hanno corretto ulteriormente il tiro stabilendo che gli interessi legali non dovevano essere calcolati sul capitale rivalutato da ultimo ma su quello via via rivalutato di anno in anno e per giunta ad un tasso non necessariamente eguale a quello legale (in quel momento ancora del 10%) ma anche inferiore secondo la prova che il danneggiato avesse dato per la perdita dei frutti dei beni in natura.

Sempre la Suprema Corte con la sua successiva sentenza 19 maggio 1995, n. 5595⁽³⁷⁾ ha finalmente sancito che «non possono attribuirsi al creditore comportamenti alternativi, quale ad esempio che egli avrebbe contemporaneamente investito la somma in un bene diverso dal danaro (così da pretenderne la rivalutazione) e dall'altro la avrebbe conservata liquida (così da fruire degli interessi monetari)».

La decisione ha correttamente concluso: «se possono presumersi degli interessi, non può presumersi anche la conservazione del potere di acquisto, in nessun caso sul credito di valore sono dovuti gli interessi legali».

La sola rivalutazione nel frattempo discesa al tasso del 5% men-

(35) In *Foro it.*, 1995, I, c. 842.

(36) In *Foro it.*, 1995, I, c. 1470 ss. e in *Con. giur.*, 1995, 4, p. 462.

(37) In *Riv. dir. civ.*, 1996, p. 417.

tre gli interessi legali per tutto il 1996 si erano mantenuti al livello del 10%, per scendere poi al 5%, non appariva perciò uno strumento adeguato.

Da ultimo a fare giustizia di codeste categorie è intervenuto finalmente il legislatore.

Questi con L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha modificato radicalmente la formula dell'art. 1284, co. 1° c.c., concernente la formazione del tasso degli interessi legali⁽³⁸⁾.

Essa ha abbandonato la precedente fissità aprioristica del tasso legale, destinata ad essere sopravanzata o a rimanere indietro rispetto al rendimento del danaro e al tasso inflazionistico.

Il nuovo testo dell'art. 1284, co. 1° c.c. stabilisce che il saggio legale è quello flessibile che di anno in anno viene adottato con decreto del Ministro del Tesoro.

E aggiunge che la misura sarà determinata «sulla base del rendimento annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno».

Con questa formula il legislatore ha riconosciuto all'interesse la funzione di coprire in ogni suo aspetto la perdita dell'*utilitas temporis* di una prestazione differita del danaro rispetto la medesima a pronti.

Il riferimento alla media del rendimento lordo dei titoli di stato mette in evidenza il suo essenziale carattere di lucro cessante.

Con il riferimento «al tasso della inflazione registratasi nell'anno» il legislatore in armonia con le conclusioni degli economisti, ha voluto dire che l'interesse è anche l'unico strumento che pone rimedio all'inflazione.

La formula adottata perciò indica che non è consentito sommare gli interessi alla rivalutazione, sotto pena di duplicare il risarcimento del medesimo danno.

Il c.d. danno inflazionistico è perciò compreso nel maggior danno che è compensato dall'interesse, a sensi dell'art. 1284, co. 1° c.c., perché il tasso legale è determinato, tenuto conto di quello inflazionistico registratosi nell'anno precedente, oltre alla media del rendimento lordo dei titoli di stato.

Con codesto riferimento al tasso di inflazione non vi è più spazio

(38) V. art. 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

né per il credito di valore e tanto meno per un calcolo aggiuntivo dell'interesse compensativo.

La determinazione ministeriale del tasso legale tiene infatti già conto – come si è visto – di quello della inflazione che assume la caratteristica di evento compreso nella perdita della *utilitas temporis*.

Ovviamente il tasso legale può essere integrato – come si è visto – dal differenziale tra lo stesso e il maggiore interesse praticato sul mercato dei risparmi o dei prestiti.

A seguito della introduzione dell'Euro, che ha sostituito la nostra vecchia «lira» è venuta a mancare ogni prospettiva per il permanere di codeste costruzioni giuridiche.

La categoria del credito di valore è infatti una concezione esclusivamente italiana e sconosciuta agli altri paesi dal sistema monetario europeo⁽³⁹⁾.

Con l'avvento dell'Euro, non può ipotizzarsi per il futuro un credito di valore in Euro, sulla base di indici statistici sconosciuti della inflazione dell'intera area del sistema monetario europeo e comunque inapplicabili per i diversi paesi.

Come ricorrere agli indici dell'inflazione del nostro paese per una moneta sopra nazionale come l'Euro?

La risposta negativa è ora venuta dai fatti, con la loro inoppugnabilità del reale e non solo dal legislatore attraverso la nuova formula dell'art. 1284, co. 1° c.c.

4. – La scomparsa delle categorie del credito dell'interesse compensativo non deve condurre i nostri cultori di diritto a compiere un passo indietro, ancora più irragionevole, come sarebbe il caso in cui essi finissero per assumere il prezzo o valore del singolo bene, corrente alla decisione definitiva, quale quello a cui riferire la stima del danno, come ha ipotizzato in via alternativa una isolata decisione della nostra Suprema Corte.

Questa erronea conclusione non può essere giustificata col tentativo di mettersi in sintonia con le arretrate opinioni che ancora oggi

(39) Solo una corrente dottrinale spagnola (I.-. DIEZ-PICAZO y ANTONIO GILLON, *Sistema de derecho civil*, II, Madrid, 1978, p. 157) ebbe a propugnare di accogliere la teoria dei crediti di valore senza per altro che ciò avesse seguito.

prevalgono nei sistemi di alcuni importanti paesi del sistema monetario europeo.

A questo riguardo occorre dire che in Germania⁽⁴⁰⁾, in Francia⁽⁴¹⁾, nel Belgio⁽⁴²⁾, viene abitualmente adottato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di quei paesi il valore e il prezzo del singolo bene, che il debitore non ha prestato o ha distrutto o ha sottratto, al momento della decisione definitiva o al pagamento.

In Spagna invece si assume a tempo di riferimento quello della domanda (*el tiempo de ejercicio de la accion*)⁽⁴³⁾.

In altri paesi estranei al nostro sistema monetario come sono la Gran Bretagna e la Svizzera viene adottato correttamente quello del verificarsi del danno⁽⁴⁴⁾.

Questa conclusione è l'unica conforme a ragione e fu da noi sostenuta con ampiezza di motivazione⁽⁴⁵⁾.

Questo è anche il criterio che è stato adottato dalla importante pronuncia della nostra Suprema Corte 20 giugno 1990, n. 6209 e da quelle che sono succedute dal medesimo orientamento e ormai formano la giurisprudenza consolidata che «il danno da inadempienza o da illecito va liquidato con riferimento al momento in cui esso si verifica e non a quello della liquidazione».

Questa è l'opinione correttamente dominante nel nostro ordinamento.

(40) In Germania, il calcolo viene effettuato sulla base di prezzi correnti al momento in cui il danno è indennizzato: GRUNSKY, in PALANDT, *Münchener-Kommentar*, München, 1985, sub art. 249 BGB, 1985, n. 9 tra gli altri.

(41) In Francia vedi H.L. MAZEAUD in *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile*, Paris, 1950, n. 2420-8 e la giurisprudenza citata a p. 544.

(42) Cass. Belge, 7 febbraio 1946, in MAZEAUD, *op. cit.*, n. 2480-8, nota 21.

(43) Trib. Supremo, 30 ottobre 1956 e giurisprudenza in J. SANTOS BRIZ, *La responsabilidad civil in en derecho sustantivo y processal*, Madrid, 1981, p. 289.

(44) F. BOLLA, *Repertorio di giurisprudenza patria*, 1936, p. 472.

(45) Cfr. G. VALCAVI, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, p. 31 ss.; si rinvia per completezza anche ai successivi: *Ancora sul tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II, p. 267; *Sul risarcimento del danno da illecito o da inadempienza e di quello per il ritardo con cui è prestato l'indennizzo*, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, c. 1227 ss.; *Intorno al concetto di perpetuatio obligationis e al tempo di riferimento nel risarcimento del danno da inadempienza contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, II, p. 385 ss., ed ora in *L'espressione monetaria*, cit., p. 207 ss., p. 273 ss., p. 279 ss., p. 293 ss., p. 309 ss.